

Roma, 04.11.2022  
Prot. 10/P/2022

**Autorità di Regolazione dei Trasporti**  
Email: [autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it](mailto:autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it)

**Osservazioni al documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2023 (All. A della Delibera ART 183/2022).**

**Quesito n. 1: Si chiedono osservazioni motivate in ordine alle attività elencate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo.**

Le imprese associate operanti negli impianti ferroviari si trovano a svolgere anche attività a completamento dell'offerta di trasporto (i.e. affitto magazzini, deposito e movimentazione merci, soste di container e casse mobili, pesatura, pulizia, servizi doganali, gestione documentazione per merci pericolose o rifiuti) che non dovrebbero essere soggette a contribuzione in quanto:

- a. non annoverate tra i servizi ferroviari dell'art. 13 del d.lgs. 112/2015;
- b. non ricomprese nelle Delibere ART.

**Quesito n. 2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante.**

Tenuto conto che per il contributo di funzionamento, la stessa norma istitutiva<sup>1</sup> dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti precisa espressamente che il “*computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione*”, in ottemperanza al principio generale di divieto di doppia imposizione<sup>2</sup> presente nel diritto tributario, si ritiene pertanto che l'esclusione dei “*ricavi derivanti dall'addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo [...] nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto*” sia applicabile a tutti i proventi da attività svolte per conto di operatori soggetti al contributo, relativi a servizi rientranti nello stesso contratto di trasporto sottoscritto con il cliente finale (mittente e/o destinatario non soggetto al contributo).

Al riguardo si ribadisce che, nell'ambito del trasporto ferroviario/combinato di merci, il contratto di trasporto ingloba “intrinsecamente” diversi servizi fra i quali la trazione e la manovra e lo stesso è caratterizzato da un'accentuata intermodalità. Le “*prestazioni della medesima tipologia*” sarebbero quindi da intendersi come afferenti in senso lato alle prestazioni di trasporto, incluse quelle strettamente “connesse” (es. manovra) che vanno a comporre la complessiva prestazione del trasporto da origine a destino resa al cliente finale.

Quindi il prezzo finale percepito dal cliente, che va a determinare il fatturato lordo soggetto a contribuzione, incorpora prestazioni già soggette a contribuzione in capo all'impresa alle quali sono appaltate. Si rende quindi necessario lo scomputo di tali prestazioni, anche al fine di evitare disparità di trattamento con l'autotrasporto nel pagamento del contributo, che causa effetti distorsivi della concorrenza e reca pregiudizio al c.d. shift modale dal trasporto merci su strada a quello su ferro a detrimento di quest'ultimo.

<sup>1</sup> art. 37, comma 6, del d.l. n. 201/2011

<sup>2</sup> art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973

**E**  
AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI  
Protocollo N. 0023797/2022 del 07/11/2022

**Quesito n. 3: Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla previsione di una soglia al di sotto della quale il contributo non è dovuto all’Autorità.**

Sulla base degli avanzi di bilancio cumulati dall’Autorità negli anni passati, si propone di utilizzarli per ridurre l’aliquota del contributo per l’anno in corso.

**Quesito n. 4: Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato per i soggetti operanti nel trasporto aereo di passeggeri e/o merci.**

**Quesito n. 5: Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato dei soggetti operanti nel trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci.**

**Quesito n. 6: Si chiedono osservazioni motivate in relazione all’individuazione di voci di esclusione dedicate ai soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima e in merito alla previsione secondo cui tali operatori economici dovranno versare il contributo in nome e per conto del naviglio estero, ove rappresentato.**

**Quesito n. 8: Si chiedono osservazioni motivate sull’individuazione di voci di esclusione di fatturato specificamente riferite ai soggetti operanti nel settore porti.**

**Quesito n. 9: Si chiedono osservazioni motivate sull’individuazione di voci di esclusione di fatturato specificamente riferite al settore del trasporto merci su strada.**

**Quesito n. 10: Si chiedono osservazioni motivate in relazione alle dichiarazioni da rendere.**

Con riferimento alla necessità di produrre un’attestazione del prospetto analitico sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in mancanza, dal collegio sindacale dell’operatore economico (in caso di fatturato pari o superiore a € 10.000.000 ed esclusioni superiori al 20%), può essere considerata ridondante, in quanto le voci oggetto di eventuale scomputo sono già rintracciabili nel bilancio e, pertanto, certificate dai revisori in sede di approvazione dello stesso e la relativa documentazione può essere allegata alla dichiarazione.

Pertanto, trattandosi di una prestazione aggiuntiva rispetto alla certificazione del bilancio, risulta particolarmente onerosa, tanto da neutralizzare parzialmente gli sgravi derivanti dalle esclusioni previste dalla stessa delibera.

Si propone pertanto l’esonero delle imprese con bilancio certificato da tale incombenza, con la disponibilità ad allegare la relativa documentazione in sede di dichiarazione.

Il Presidente  
**Clemente Carta**

